

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CX

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
Congedo:		MINIO	1276, 1277, 1281, 1282
PRESIDENTE	1274	SCRICCIOLO	1280
Inversione dell'ordine del giorno:		SILVESTRI, <i>Relatore</i>	1275, 1282
PRESIDENTE	1274	SOLIANO	1277, 1278
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		ZUGNO	1278
Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 (3693)	1274	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1274	Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4234)	1282
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	1274	PRESIDENTE	1282, 1283, 1287
CASTELLUCCI, <i>Relatore f.f.</i>	1274	AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1285, 1286, 1287
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1274	MINIO	1287
MATARRESE	1274	NICOLETTO	1283
ZUGNO	1274	RAFFAELLI	1285, 1286, 1287
Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (1948)	1275	SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	1282, 1286, 1287
PRESIDENTE	1275, 1282	USVARDI	1285, 1287
BOTTA	1279	ZUGNO	1284
CASTELLUCCI	1277, 1280	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1281, 1282	Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per apparecchi radiori- cevanti installati a bordo di autovet- tura e autoscafi (4195)	1287
		PRESIDENTE	1287
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1289

La seduta comincia alle 10,10.

ZUGNO, *Segretario, f.f.* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i provvedimenti al nostro esame nel seguente ordine 3693, 1948, 4234, 4195. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito):

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 (3693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 ».

Prego l'onorevole Castellucci, in sostituzione del relatore Buzzetti, di voler fare il punto sullo stato della discussione.

CASTELLUCCI, *Relatore f.f.* Il disegno di legge prevede la ulteriore proroga per un quinquennio, con efficacia dalla loro cessazione, della esenzione dalla imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi dei prodotti agricoli. Inoltre si prevede che tali agevolazioni si applichino anche agli atti relativi ai rapporti tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito; ciò è previsto in attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea.

Mi pare che la relazione che accompagna il disegno di legge sia sufficientemente chiara, per cui per ulteriori spiegazioni mi rimetto alla stessa.

Raccomando pertanto l'approvazione di questo disegno di legge alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, già

prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17 ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio con efficacia dalla loro scadenza.

L'onorevole Matarrese ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1:

« Le stesse esenzioni sono estese alle operazioni di ammasso volontario e trasformazione di prodotti agricoli compiute da cooperative di produttori regolarmente iscritte nei registri prefettizi a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ».

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Posso accettare questo emendamento, a condizione che si elimini il riferimento alle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli in quanto il disegno stesso si limita a considerare le operazioni di ammasso.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura.* Concordo con il parere espresso dall'onorevole Gioia.

MATARRESE. Modifico in tal senso lo emendamento da me presentato.

CASTELLUCCI. Quanto fa parte dell'emendamento non è già compreso nell'articolo 2?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non è compreso.

ZUGNO. Nella formulazione dell'articolo 2 sono già comprese le cooperative diverse dai consorzi agrari che assumono incarichi per conto dell'AIMA. Quindi l'articolo 2 si estende a tutte le cooperative in generale.

Poiché il nostro scopo è di arrivare a comprendere tutte le cooperative e tutti gli enti che comunque esercitano ammasso volontario di uva, di olio e di grano, desidero far presente che l'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, prevede che le anticipazioni degli istituti di credito sono effettuate da parte degli istituti agli enti avanti per legge, tra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario. E a questi enti viene concessa l'esenzione dall'imposta di bollo.

Sono comunque favorevole all'emendamento, anche se mi sembra che la materia sia già contemplata dall'articolo 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dai deputati Matarrese, Raffaelli, Astolfi Maruzza e Soliano, di cui ho già dato lettura,

con la modifica suggerita dal governo ed accolta dal proponente, relativa alla eliminazione del riferimento alla trasformazione dei prodotti agricoli.

(È approvato).

A seguito della modificazione adottata l'articolo 1 risulta così formulato:

ART. 1.

Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, già prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17 ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio con efficacia dalla loro scadenza.

Le stesse esenzioni sono estese alle operazioni di ammasso volontario compiute da cooperative di produttori regolarmente iscritte nei registri prefettizi a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

ART. 2.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1964, n. 1049, si applicano per un quinquennio anche agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti instaurati, a norma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1966, n. 303, tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (1948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale ».

Prego il relatore, onorevole Silvestri, di voler fare il punto sullo stato della discussione.

SILVESTRI, *Relatore*. Con la legge del 1961 era stata elevata l'aliquota dell'imposta di registro sugli appalti dall'uno al due per cento e, in particolare, con l'articolo 3 si instaurava l'accertamento di congruità di valore sull'importo del prezzo dichiarato, si stabiliva il termine e si richiamava un metodo di valutazione analogo a quello stabilito con la legge del 1936 per i trasferimenti di aziende commerciali ed industriali. Vi era una presunzione assoluta per gli appalti di costruzioni che implicavano l'incorporazione del materiale che era considerato come facente parte del prezzo corrispettivo dell'appalto.

Con l'odierno disegno di legge si tende ad abrogare l'articolo 3 che ha dato origine, nella sua pratica applicazione, a molti inconvenienti. Soprattutto gli uffici del registro si sono trovati nella pratica impossibilità di stabilire la congruità dei valori. In questi casi tali uffici sono aiutati o dagli uffici tecnici erariali o dalla polizia tributaria, ma entrambi questi coadiutori si sono trovati in difficoltà, dato che talune opere comprendono non solo un dare, ma anche un fare, per stabilire il valore congruo. Vi è pertanto un sovraccarico di pratiche non espletate da parte degli uffici del registro. Lo stesso Ministero delle finanze nel 1962 ha emanato due circolari agli uffici dipendenti, disponendo che gli uffici del registro si rivolgessero agli uffici tecnici erariali ed alla polizia tributaria solo quando i prezzi dichiarati risultassero superiori ai 20 o ai 10 milioni, a seconda della categoria degli uffici; e che gli uffici procedessero secondo gli elementi a loro disposizione.

Nonostante tutto questo, gli arretrati si sono accumulati e gli uffici finanziari si sono cautelati facendo accertamenti di molto superiori al giusto e non basati su dati certi, provocando una mole di ricorsi.

Duole anche a me fare questa constatazione, perché secondo il principio di giustizia tributaria dovremmo avere strumenti per arrivare a stabilire un valore congruo, che dovrebbe essere il valore dell'opera oggetto del contratto di appalto secondo il valore venale del momento. Ma si tratta di una determinazione molto generica e molto difficile da effettuare. Sappiamo infatti che, anche nella contrattazione di immobili fra privati (che sono, come oggetto, i meno difficili da definire dal punto di vista del valore), troviamo disparità di prezzi a seconda dei tempi e delle modalità delle contrattazioni.

Il Ministro delle finanze ha predisposto questo provvedimento essendosi trovato di fronte alla pratica impossibilità di superare le difficoltà insorte.

A dire il vero, se il sottoscritto esprime parere favorevole al disegno di legge, lo esprime proprio per semplificare l'enorme lavoro arretrato in giacenza presso gli uffici finanziari. Infatti se dovessi esprimere il mio vero giudizio, direi che, prima di fare la vecchia legge, bisognava avere creato gli strumenti atti a stabilire il valore: questa doveva essere la prima cosa da attuare. Mi auguro che la prossima riforma tributaria contenga una indicazione di come arrivare a creare questi strumenti, perché non si può fare una giusta politica finanziaria se prima non si creano gli strumenti che siano in grado di attuare una giustizia tributaria. E tutti conosciamo, invece, la debolezza delle strutture esistenti. Proprio dalla loro molteplicità deriva talvolta l'impossibilità di dare agli uffici finanziari quell'ausilio necessario per tassare secondo giustizia.

Chi si è recato recentemente negli uffici finanziari ha potuto constatare in quali condizioni si trovino; chi ha esaminato i ricorsi giacenti presso le commissioni tributarie, sa quanti essi siano; chi ha potuto esaminare l'introito che lo Stato ha tratto da questa tassa, sa quanto scarso esso sia.

Per tutti questi motivi, sia pure a malincuore, non resta che arrendersi e dare corso a questo provvedimento.

MINIO. Ritengo che la questione sia più complessa di quanto ci è stato esposto dallo onorevole Relatore. E mi pare che lo stesso onorevole Relatore abbia finito per concludere che il disegno di legge non risponde a criteri di giustizia, ma che, in considerazione del fatto che gli uffici finanziari non sono in grado di procedere a quegli accertamenti di valore previsti dall'articolo 3 della legge n. 828, di fronte all'accumularsi di materiale contenzioso e allo scarso gettito che proviene dalla risoluzione delle controversie, non rimane che abrogare la norma.

Innanzitutto vorrei fare osservare che con questo criterio si corre il rischio di giustificare qualsiasi evasione. L'abrogazione di questa norma potrebbe avere influenza anche sulle imposte di successione nel caso di eredità, che sono soggette ad accertamenti che vengono effettuati di regola tramite gli uffici tecnici erariali. Il fatto che accada che gli uffici finanziari, appesantiti dal troppo lavoro, per

non lasciare scadere i termini, facciano accertamenti eccessivi, è prassi normale, sulla quale si può anche discutere, ma non nel senso di giungere a queste conclusioni.

Non è lecito decidere che, poiché non siamo in grado di applicare un tributo uguale per tutti, a seconda del valore effettivo dell'opera, occorre seguire la via di abrogare l'imposta.

Mi pare che la cosa non sia tanto semplice e che crei precedenti estremamente pericolosi. Inoltre occorre valutare la disparità di trattamento risultante dall'abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828. Una gran parte dei contratti di appalto sono stipulati da enti pubblici, dallo Stato, dalle province, dai comuni. E tutti sanno che in questi casi gli enti pubblici devono dichiarare il vero. Infatti un comune non può stipulare un contratto per opere dell'importo di 200 milioni e dichiarare nella delibera che il contratto è per un valore di 50 milioni.

Accadrà quindi che gli enti pubblici seguiranno a pagare, come hanno sempre pagato, ed i privati seguiranno ad evadere, come hanno sempre evaso.

Attualmente il privato ha qualche remora che lo induce a non dire il falso, in quanto vi sarà sempre un'accertamento del valore da parte degli organi competenti. Se il contratto stipulato è per opere dell'importo di 500 milioni, l'imprenditore privato non denuncerà una cifra troppo irrisoria per non esporsi a sanzioni. Ora con l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 828, non essendo più computato il valore, l'imprenditore privato potrà denunciare per contratti di appalto cifre irrisorie, mentre gli enti pubblici continueranno a pagare l'imposta sino all'ultimo centesimo.

Mi pare quindi che il provvedimento nel suo insieme non trovi giustificazione. E non sono, d'altra parte, accettabili le giustificazioni del relatore, il quale afferma che in definitiva non si riesce ad applicare il tributo per la difficoltà derivante dal numero delle contestazioni e per la deficienza degli uffici.

Il problema dovrà essere affrontato attraverso la riforma del contenzioso, perché oggi accade, come a Roma per esempio, che il Comune piuttosto che non prendere nulla, si accontenta in sede di contenzioso del 50 per cento dell'entità dell'imposta accertata.

Una volta venuta meno la remora dell'accertamento del valore, chi dirà più la verità? Se ora avviene che il timore dell'accertamento induce a denunciare almeno mezza verità, domani vi sarà una evasione aperta, tollerata, con conseguente disparità di trattamento.

Non si capisce inoltre perché gli enti pubblici, che lavorano nell'interesse della collettività, debbano pagare l'imposta. Ma, a parte ciò, penso che sarebbe opportuno equiparare le condizioni istituendo una tassa fissa di registro. In tal modo si verificherebbe una certa eguaglianza nel sistema ed i comuni e i privati pagherebbero sulla base di un principio comune.

Ritengo quindi che il disegno di legge in esame meriterebbe una più seria meditazione. Non credo che il problema potrà essere risolto in sede di riforma tributaria; non credo che una volta abrogata questa disposizione si possa tornare, in Italia, a ristabilire l'accertamento.

SOLIANO. A mio avviso la proposta di abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1964, n. 828, ha il senso di ottenere di riprendere in esame il problema dell'accertamento di congruità, sistema che si era abbandonato precedentemente. Si dice nella relazione che scopo del ripristino dell'accertamento di congruità di valore per i contratti di appalto fu quello di evitare che la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento, introdotta con lo articolo 1 della stessa legge n. 828, in luogo dell'aliquota dell'1 per cento prevista dalla legge n. 261, per gli atti indicati all'articolo 52 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, potesse essere elusa, dalla dichiarazione di prezzi o corrispettivi inferiori a quelli reali.

Se noi eliminiamo l'accertamento di congruità, tanto vale abolire tutto. Si può concordare con le considerazioni del relatore relative all'aumento del contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie e al rilevante aggravio di lavoro per gli uffici finanziari, ma per altro sappiamo tutti che buona parte dei contratti di appalto sono soggetti a tassa fissa e sappiamo che gran parte degli appalti non vengono trasformati in contratti e sottoposti a registrazione. Sappiamo tutti che c'è un'evasione non indifferente di questa norma di legge.

Mi rendo conto delle difficoltà esistenti, ma gradirei che mi si spiegasse perché sarebbe impossibile accertare il valore di appalto per la costruzione di un determinato numero di appartamenti, mentre non è poi impossibile accertare il valore dei singoli appartamenti quando essi vengono venduti e l'accertamento avviene a carico degli acquirenti.

CASTELLUCCI. Ma si tratta del valore in comune commercio.

SOLIANO. Ma è difficile stabilirlo perché, oltre al valore venale, gioca un margine di profitto che è molto meno facile da accertare. Quando compro un appartamento, per esempio, non compro solo il valore del costo di costruzione, ma anche altri valori di difficile accertamento.

Riferendomi all'attuale evasione, vorrei dire di più: non tutti i contratti di appalto sono registrati e non tutti secondo il valore reale, ma si registrano contratti fittizi e molte volte poi si scoprono i contratti veri e, poiché vi è l'obbligo della registrazione, ne derivano verbali di contravvenzione.

A mio parere, il punto quasi determinante di tutta l'opposizione che si è fatta contro lo accertamento di congruità (si sono mosse le camere di commercio, tutti i costruttori ed altre categorie) è costituito dai riflessi indiretti che il contratto di appalto provoca sulle denunce dei redditi. Non è il 2 per cento di tassa di registro che preoccupa, ma preoccupa l'accertamento del volume di affari attraverso la registrazione dei contratti di appalto. Resistere quindi alle registrazioni dei contratti di appalto significa avere la possibilità di fare denunce dei redditi inferiori. Questo, a mio avviso, è il problema di fondo.

MINIO. Rinunciando alla registrazione dell'appalto, sarà poi l'ufficio che dovrà accertare.

SOLIANO. Si deve poi accertare che il valore sia quello e non altro. Le maggiori resistenze alla registrazione sono dovute comunque a quanto ho detto prima, e lo dico non solo per la mia esperienza personale di ufficio, ma anche in base alla mia esperienza personale come pubblico amministratore, le resistenze che vi sono fra appaltatori di opere derivano dai riflessi sulla Vanoni.

Io sono d'accordo con l'onorevole Minio: se vogliamo raggiungere qualcosa di veramente concreto in questo campo occorre applicare una tassa fissa, ponendo tutti coloro che sono tenuti alla registrazione in una condizione di parità; perché non vi è dubbio che, quando si toglierà la possibilità dell'accertamento, il valore denunciato diminuirà e diminuirà quindi il gettito dell'imposta. Non illudiamoci che perché non vi è più l'accertamento di congruità i contratti saranno registrati con valori più alti. Noi creeremmo disparità di trattamento in quanto la pubblica amministrazione è costretta a denunciare fino l'ultimo centesimo. Sappiamo che vi sono anche molte contestazioni sui valori di appalto presso le pubbliche amministrazioni, perché gli uffici arrivano persino a contestare i valori denun-

ciati dalle giunte comunali ed approvati dalle giunte provinciali amministrative.

ZUGNO. Ma è perché poi vi sono i ribassi d'asta.

MINIO. Il vero contratto si stipula dopo il ribasso d'asta.

SOLIANO. Ma io chiedo se sia giusto, insomma, che un ufficio del registro si metta a contestare i valori degli appalti del comune, ad esempio, di Canicattì, quando si sa che il comune non può sfuggire pagando un valore diverso da quello che ha deliberato e sapendo che quando quel valore è superato vi è l'obbligo della denuncia suppletiva!

Vi è una certa difficoltà che noi lamentiamo per arrivare all'abrogazione dell'articolo 3 e di direttive che non corrispondono alle reali esigenze di miglioramento degli uffici.

Noi abbiamo la legge n. 408 nella quale rientrano molti contratti di appalto e che scade il 31 dicembre 1967. Ebbene, se ora noi aboliamo l'accertamento dei valori, alla scadenza suddetta faremmo rientrare fra quelli il cui valore non è da accertare tutti i contratti che sono oggi registrati a tassa fissa per una particolare ragione che non so se sarà valida dopo il 31 dicembre 1967.

Allora, non valè la pena di ancorare questo alle decisioni che si prenderanno dopo il prossimo 31 dicembre, quando scadrà la legge n. 418 e sarà quindi necessaria una regolamentazione generale di tutta la materia? Oppure, se proprio si vuole procedere nell'esame del provvedimento, sono favorevole a quanto suggerito dall'onorevole Minio, alla tassa fissa. In tal modo tutti i contribuenti sarebbero posti nella stessa condizione e tutti pagherebbero lo stesso importo. In tal modo il provvedimento agevolerebbe anche le amministrazioni pubbliche; mentre così come proposto dal Governo, il disegno di legge rappresenta un vero e proprio regalo per tutti i privati, che si avvarranno di quanto disposto, mentre gli enti pubblici non ne trarranno alcun vantaggio.

ZUGNO. Sarò molto breve, anche perché l'argomento è tale che, se si dovesse affrontare in tutti i suoi aspetti, indubbiamente richiederebbe troppo tempo. Mentre ascoltavo l'onorevole Minio, mi sembrava di assistere a quei casi in cui si semplifica tutto, ogni argomento e ogni situazione: ma si tratta di una semplificazione che dimentica e trascura delle realtà, delle considerazioni obiettive. La realtà, invece, è molto diversa. Ricordo che, quando abbiamo discusso questa legge, nel 1961, da diverse parti si sono levate delle voci a preconizzare le difficoltà che si sarebbero incon-

trate nell'applicazione della legge. Ritenemmo, però, allora, che l'esperienza ci avrebbe aiutato a superarle e che, comunque, nel caso che questo superamento si fosse rilevato troppo difficile, si sarebbe trovato il modo di cambiare quanto disposto. Il fatto che il Ministro Tremelloni abbia presentato sin dal 1964 questo disegno di legge dimostra indubbiamente che si sono incontrate notevoli difficoltà, le quali non derivano soltanto — aggiungerò — dalla mancanza di strumenti atti all'accertamento dei valori congrui dei contratti d'appalto. Non va infatti dimenticato che i contratti di appalto presentano un complesso di voci talmente vasto e di così varia natura che non può esistere ufficio del registro che abbia la possibilità tecnica di compiere tutti i necessari accertamenti. Né c'è alcuna convenienza da parte dell'amministrazione ad attrezzare gli uffici. Quindi la mancanza degli strumenti non è solo in funzione di una carenza amministrativa, ma deve essere connessa con la complessità del problema. Ma c'è anche qualche altra cosa di molto più difficile: i contratti di appalto non sempre sono costituiti da forniture di un tipo o di un altro o da tutte le forniture relative ad una certa costruzione, ma molte volte ci sono contratti di appalto che prevedono che una parte del materiale e dell'attrezzatura venga fornita dallo stesso committente, mentre l'appaltatore fornisce soltanto manodopera, integrazioni, eccetera. Mi sembra quindi evidente, onorevole Soliano, che è più facile valutare una intera casa, che non le singole parti. Un edificio può sempre essere abbastanza esattamente valutato in base al valore di mercato; ma così non è per i contratti di appalto, che hanno una varietà assai più complessa di elementi, tale che persino la denuncia di una stessa opera da parte di un appaltatore o di un altro può essere completamente diversa, appunto per il variare di alcuni degli elementi che la compongono. Di fronte a queste difficoltà di accertamento, come può un ufficio del registro credere alle denunce che vengono presentate? Ed allora si premunisce, alcune volte con accertamenti di valore eccessivo. E da qui discende una delle ragioni della reazione alla legge da parte degli appaltatori.

Tutti gli operatori economici hanno bisogno della certezza dell'onere dell'imposta. Se questo onere varia di poco, l'appaltatore può affrontare la situazione, ma quando subisce variazioni notevoli, voi capite che l'operatore non ha più alcuna certezza dell'imposta e ciò determina anche delle conseguenze psicologiche negative.

È stato affermato in questa sede che il disegno di legge creerebbe una sperequazione tra privati e enti pubblici, a danno di questi ultimi. Ma vi faccio presente che non esiste un contratto di appalto di ente pubblico che non sia stato sottoposto a imposta complementare di registro. Nessun contratto di appalto è stato accettato come denunciato. Perciò quella sperequazione di cui ha parlato l'onorevole Minio come conseguenza dell'approvazione del disegno di legge, è una sperequazione che semmai già esiste adesso. I comuni e le province, infatti, non vedono mai accettate le denunce che presentano, ciò anche perché vengono basate su prezzi propri, diversi da quelli degli uffici finanziari. Perciò il vantaggio dell'eventuale approvazione del disegno di legge non andrebbe soltanto a favore degli appaltatori privati, ma anche delle amministrazioni pubbliche che appaltano le loro opere.

È stato detto che la ragione vera per cui si desidera l'eliminazione della congruità del valore consiste nel cercare di ottenere vantaggi di natura fiscale da parte degli appaltatori. Non credo che l'abrogazione della disposizione prevista dal disegno di legge porterebbe alla conseguenza dell'accentuazione dell'evasione fiscale. L'evasione avviene semmai adesso. L'accertamento del reddito su ogni appalto viene fatto dagli uffici finanziari tenendo presente l'entità del valore denunciato ai fini del contratto di appalto, le attrezzature, la manodopera impiegata, e così via. In sostanza lo accertamento avviene servendosi di diversi elementi, che concorrono a determinare in modo approssimativo il reddito.

Ritengo peraltro che sarebbe un errore applicare il sistema della tassa fissa, la quale equiparerebbe appalti del valore di pochi milioni ed appalti di due o tre miliardi.

Sono contrario quindi alla soppressione della tassa proporzionale e all'applicazione di una tassa fissa, in quanto ritengo che l'esperienza abbia veramente dimostrato che l'applicazione di una norma di questo genere non può né incrementare le entrate fiscali, né favorire lo sviluppo e la funzionalità degli uffici; non si raggiungerebbero risultati positivi.

BOTTA. Le argomentazioni svolte contro l'approvazione di questo disegno di legge hanno qualche fondamento sul piano teorico, ma sul piano pratico non dobbiamo dimenticare che l'imposta deve rispondere ad un principio di economicità e di rendimento. Abbiamo riconosciuto che gli uffici finanziari si trovano oberati di lavoro, che non possono

svolgere la loro attività proficuamente e rendere un certo gettito alle entrate dello Stato. Si è osservato che vi è il pericolo di una evasione più notevole e quindi di una disparità di trattamento fra i contribuenti. Se questo della registrazione del contratto di appalto fosse l'unico sistema per arrivare a determinare il giro di affari degli appaltatori, si potrebbe convenire che l'unica soluzione è mantenere l'accertamento. Ma l'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 828, non esime l'appaltatore dai controlli che la polizia tributaria potrà svolgere circa la sua attività. È un controllo che gli agenti della tributaria possono compiere sia agli effetti dell'imposta di registro, sia agli effetti dell'IGE, sia agli effetti delle imposte dirette.

Quindi, con l'abrogazione del sistema attualmente in vigore non è preclusa la possibilità di indagini volte a stabilire l'effettivo giro d'affari dell'appaltatore.

Si avrebbe un trattamento non equo, qualora il giudizio di congruità sull'appalto superi l'effettivo costo delle prestazioni. E lo potrebbe superare agevolmente perché, a differenza di quanto è stato sostenuto, l'accertamento del valore venale è indipendente dal costo vero. Quindi un imprenditore costruttore si troverebbe esposto ad avere un addebito di lavoro compiuto in misura superiore all'effettivo costo, quale risulta dalla reale attività svolta. Non c'è da scandalizzarsi se con l'attuale sistema tributario, il contribuente è molto cauto quanto denuncia un lavoro, ben sapendo che gli uffici finanziari apportano modificazioni attraverso valutazioni ben diverse. Direi quasi che i funzionari degli uffici sono lieti se la dichiarazione del contribuente è inferiore a quella esatta, perché in tal modo essi, avendo la possibilità di elevare il valore dichiarato, rispondono a quelle famose statistiche attraverso le quali viene apprezzata la operosità dell'ufficio. È un sistema biasimabile, ma è quello in atto.

Il contribuente quindi sa che pagherà la differenza tra il valore denunciato e il valore accertato, con buona pace del funzionario e del Ministero delle finanze.

Il sistema previsto dall'articolo 3 della legge n. 828 non è l'unico per far pagare le imposte; ma tale sistema è poco utile e scarsamente redditizio per gli uffici finanziari, ai fini di un maggior aumento delle entrate dello Stato.

Per questi motivi noi riteniamo che il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione debba essere approvato.

CASTELLUCCI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Zugno. Desidero riferirmi a quanto esposto nella breve relazione che accompagna il disegno di legge, per cui questa norma, che ha ripristinato l'accertamento di congruità di valore per i prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto, già introdotta nel 1937, è stata in realtà in vigore inizialmente per quattro anni. Venne abolito nel 1941, quando vi era bisogno di incassare denaro perché vi era la guerra, e fu ripristinato nel 1961, temendo che l'evasione divenisse più forte.

Comunque, in tre anni di applicazione di questa norma si sono accumulati 190 mila contestazioni, di cui 40 mila definite per concordato; le altre 150 mila sono ancora pendenti. Gli uffici si trovano quindi nella impossibilità di condurre un rigoroso accertamento tecnico perché non sono attrezzati, né l'Erario ha interesse a che tali uffici siano gravati di accertamenti il cui gettito è veramente modesto rispetto ad altri compiti di istituto maggiormente idonei a portare alle casse dello Stato introiti più sostanziosi.

Ritengo pertanto che approvando il provvedimento non commetteremmo alcuna ingiustizia. Certo vi è una tendenza alla evasione negli appaltatori privati (degli enti pubblici non si discute perché non hanno la possibilità di variare neppure di una lira ed è strano che gli uffici certifichino aumenti); ma la zona di evasione vera e propria è costituita dai piccoli appalti dei centri minori, per i quali generalmente non vi è alcuna registrazione ma si fa una scrittura privata, ed il Fisco non ne sa niente perché non è in grado di ricercare se vi sia stato un contratto; ma non sono certo questi i casi che andiamo perseguendo.

Quindi, fra gli impegni degli uffici non in grado di svolgere questo tipo di lavoro a scapito di altri più redditizi, e la tendenza delle parti ad avvicinarsi maggiormente al vero, noi dovremmo rendere più spedita questa procedura nell'interesse del contribuente, del Fisco e dello sviluppo nel campo edilizio.

SCRICCIOLO. Vorrei dire che non vi è dubbio che con l'abrogazione dell'articolo 3 si distrugge l'architrave della legge del 1961 che sopravvive ancora solo in virtù dell'articolo 1; ma sono state fatte delle considerazioni, nel corso della discussione, che ritengo particolarmente interessanti. Soprattutto l'accento dell'onorevole Castellucci alla storia anche remota di simili meccanismi, rivela a mio avviso, come anche in passato abbiamo avuto tentativi vari di introdurre la valutazione di

congruità delle cifre che erano a base dei contratti di appalto, senza che lo Stato abbia mai conseguito i risultati sperati.

Ho l'impressione che proprio dalla storia di questi provvedimenti si deduca un insegnamento molto interessante, cioè che nel 1937 e poi nel 1961 queste leggi sono state applicate in un periodo di *boom* edilizio ed in situazioni in cui, come è stato universalmente riconosciuto, vi sono state speculazioni altissime, per cui lo Stato ha sentito il bisogno di introdurre provvedimenti « catenaccio » che però sono apparsi incompatibili nel complesso sistema in cui si inserivano. Certamente nel 1961 il provvedimento ha funzionato in modo tale che lo Stato ne ha tratto più un aggravio che un vantaggio.

La relazione che accompagna il disegno di legge è indicativa della situazione di difficoltà in cui si sono trovati gli uffici in modo particolare, e quindi dello stato di disagio del Ministero delle finanze.

È naturale che un ufficio del registro, con la legge del 1961, trovandosi di fronte ad un contratto di appalto prenda misure cautelative e sappiamo come l'amministrazione finanziaria sia diffidente nei confronti dei contribuenti (esiste uno stato di diffidenza dei contribuenti verso l'amministrazione e viceversa). Per prima cosa sono stati notificati accertamenti di valore spesso assolutamente cervelotici e così elevati che si sono creati lunghi contenziosi che si accumulano dinanzi alle commissioni tributarie.

Si tratta di una intricata materia da sciogliere senza che lo Stato, così male attrezzato com'è, ne abbia i mezzi idonei. Infatti neppure gli uffici tecnici erariali sono in condizioni di fare una valutazione quale la vorrebbe la legge del 1961, perché anch'essi sono male attrezzati, hanno scarsità di personale ed oneri complessi, fra i quali le valutazioni da fare per gli alluvionati.

E, allora, dobbiamo mantenere in piedi questo meccanismo? Evidentemente no. Lo riconosce la stessa opposizione, che, tuttavia, vorrebbe che ci si cautelasse mediante l'istituzione di una tassa fissa. Ma io credo che il meccanismo che l'opposizione ci suggerisce non garantirebbe affatto lo Stato nella misura che gli onorevoli Minio e Soliano si propongono. Ciò perché il problema si presenterebbe nuovamente al momento di stabilire la misura di questa imposta fissa. Al momento, un contratto di appalto di 100 milioni viene registrato con due milioni di lire di imposta; un contratto di 6 milioni con 120.000 lire. Se si imponesse una tassa fissa, non ci sarebbe

alcuna misura che non crei sperequazioni. Mi sembra evidente.

Né, a mio avviso, il disegno di legge al nostro esame implica grosse disparità nei confronti dei comuni e delle province, anche perché mi risulta che tutte le opere pubbliche appaltate con contributo statale — e sono la quasi totalità — vengono registrate a tassa fissa e, quindi, in quello specifico settore c'è già in atto una discriminazione.

Pertanto il meccanismo che l'opposizione suggerisce non è in grado di dare una soluzione equa al problema, né di dare tutte quelle garanzie che si vorrebbero. In queste condizioni, pertanto, si può e si deve deplorare che l'apparato statale non sia in grado di potere esplicitare i compiti che gli sono stati demandati dalla legge; si deve sottolineare l'esigenza di strutturare gli uffici finanziari in maniera che possano assolvere ai loro compiti; si deve sottolineare l'esigenza di un adeguamento, di una riforma del sistema del contenzioso, che ha urgente necessità di essere reso più sciolto e più rapido. Accanto a questi auspici bisogna però anche prendere atto di una situazione reale che, anziché facilitare le cose, le ha complicate, anche a danno degli imprenditori onesti, auspicando nello stesso tempo che l'amministrazione finanziaria in caso di denunce manifestamente infondate, prenda tutti i provvedimenti necessari, denunciando anche, ove occorra, i responsabili alla magistratura.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come è riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge, quanto disposto dall'articolo 3 era già stato abrogato in tempi passati. Perché poi fu ripristinato? Perché il Parlamento, avendo deciso di aumentare l'aliquota dall'1 al 2 per cento e immaginando quindi il pericolo di un maggior numero di evasioni, ritenne opportuno ripristinare la norma proprio al fine di limitare le evasioni temute. Senonché il provvedimento, come è stato ricordato da quasi tutti gli intervenuti, non ha dato i risultati sperati; anzi ha aggravato enormemente il lavoro degli uffici del registro, degli uffici tecnici erariali e il contenzioso. La relazione indica la cifra di 150.000 ricorsi pendenti, ma bisogna tenere presente che la cifra si riferisce alla data di presentazione del disegno di legge, cioè al 15 dicembre 1964, e che quindi il numero di ricorsi allo stato attuale è molto superiore.

Praticamente ci troviamo nella condizione di dovere riconoscere la necessità di tornare ad abrogare quanto disposto dall'articolo 3.

In merito alla proposta, avanzata dagli onorevoli Minio e Soliano, di istituire una tassa fissa, condivido l'opinione già espressa dagli onorevoli Zugno, Castellusci e Scricciolo e ritengo che in tal modo non si risolverebbe il problema, perché ridurremmo il gettito tributario senza neanche liberarci da quelle perplessità fatte presenti dall'onorevole Soliano in merito alla denuncia dei redditi.

Pertanto, il Governo, mentre assicura la Commissione che, come raccomandato dallo onorevole Relatore, si impegnerà al massimo per limitare il numero delle evasioni, non può che invitare caldamente gli onorevoli Commissari a dare la loro approvazione al disegno di legge.

MINIO. Vorrei chiedere la rappresentante del Governo se può dichiararsi favorevole ad un emendamento che preannunciamo e che si richiama all'origine della legge n. 828. Come lo stesso onorevole Sottosegretario ha ricordato, il disposto dell'articolo 3 fu introdotto nel momento in cui l'aliquota fu portata dall'1 al 2 per cento, perché, come si sa, un aumento dell'aliquota comporta un maggior numero di tentativi di evasione. Ora, dal momento che, in pratica, con quanto disposto dal disegno di legge ci proponiamo, non dico di sopprimere, ma almeno di ridurre l'imposta pagata dai contribuenti, i quali, non avendo più il timore dell'accertamento di congruità, saranno indotti a dichiarare ancora meno che in passato, non si potrebbe tornare — per evitare le sperequazioni tra enti pubblici e privati — ad un'aliquota dell'1 per cento per tutti i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti locali? In tal senso noi presenteremo un emendamento. L'onorevole Scricciolo ha dichiarato che la nostra preoccupazione non ha ragione di sussistere, perché le opere pubbliche appaltate dai comuni e dalle province, in quanto per la grandissima parte sovvenzionate dallo Stato, usufruiscono dei benefici fiscali sanciti dalla legge. Ma, oltre alle grandi opere pubbliche, vi sono contratti di appalto per altre numerose opere, per esempio — e sono numerosissime — quelle per la manutenzione ordinaria. In queste condizioni, noi riteniamo opportuno che l'aliquota per i contratti appaltati dalla amministrazione pubblica venga riportata all'1 per cento e in tal senso presenteremo un emendamento, al quale speriamo che il Governo si dichiari favorevole.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'imposta non è a carico degli appaltatori?

MINIO. Alla fine è sempre il Comune che paga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del governo ha precisato il proprio pensiero. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico:

Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernenti l'accertamento di congruità di valore dei prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A tale data i procedimenti in corso per l'accertamento del valore venale si estinguono di diritto; le imposte, comunque pagate a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, non sono ripetibili.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Minio e Soliano hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo in articolo 2:

L'imposta di registro applicata agli atti previsti dall'articolo 52 della tariffa, allegato A, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è ridotta all'1 per cento quando si tratti di atti stipulati dallo Stato e dagli Enti locali.

SILVESTRI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole, all'emendamento.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo in articolo 2 presentato dagli onorevoli Minio e Soliano, di cui ho dato precedentemente lettura e sul quale hanno espresso parere favorevole il Governo e il Relatore.

(È approvato).

Avverto che l'originario articolo unico diverrà, per coordinamento, articolo 1.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ha la sua motivazione nei numerosi attentati che si sono verificati per opera di elementi terroristici ai confini tra l'Italia e l'Austria. Ed esso trae soprattutto la sua ragione d'essere dal fatto che da queste azioni criminose sono derivati purtroppo dei casi mortali per alcuni militari italiani ed anche per alcuni dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato italiano, i quali lasciano familiari nei cui confronti è necessario provvedere ad un trattamento pensionistico.

Si potrebbe osservare da parte della Commissione che esiste già una legislazione, che prevede un trattamento pensionistico per i familiari dei dipendenti dello Stato deceduti per causa di servizio. Tuttavia il relatore deve avvertire gli onorevoli colleghi che le disposizioni di legge riguardanti la materia del trattamento di pensioni privilegiate sono tali che non sempre i familiari di coloro che sono rimasti vittime di attentati compiuti ai confini con l'Austria possono trarne effettivi benefici.

Da ciò deriva l'esigenza di adottare un apposito provvedimento, il quale, superando le remore derivanti dalla legislazione vigente, consenta ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni criminose, o deceduti in seguito a ferite derivate da queste azioni, di godere di un trattamento particolare unitamente ai congiunti di dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato.

Non occorre sottolineare l'urgenza di questo provvedimento, anche perché il Paese vive sotto gli effetti ancora recenti di azioni criminose, particolarmente gravi, che hanno colpito la pubblica opinione e provocato una reazione unanime nel Parlamento italiano.

Il disegno di legge si articola in tre capi: il primo stabilisce la concessione di una pensione privilegiata ordinaria ai familiari delle vittime di azioni terroristiche o criminose, ne

fissa la misura e precisa che sarà concessa ove risulti più favorevole di altro tipo di pensione eventualmente spettante ai detti congiunti.

L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano — e questo è particolarmente importante — ai familiari di coloro che sono morti dopo la cessazione della guerra del 1940-45.

Il Governo ha cioè ritenuto opportuno estendere il provvedimento a tutti coloro che, dalla cessazione dell'ultimo conflitto mondiale, hanno dovuto subire le conseguenze di queste azioni terroristiche o criminose che si sono manifestate proprio dopo il 1945. L'articolo 3 stabilisce infine la copertura degli oneri derivanti dal disegno di legge.

Le Commissioni bilancio e difesa hanno già espresso il loro parere favorevole, raccomandando, la Commissione difesa, di tenere presente anche l'evento, accaduto la scorsa settimana, della morte dei nostri militari vittime di un incidente stradale e che dovrebbe essere oggetto, per i familiari e gli altri aventi diritto, di un particolare trattamento da parte dello Stato.

Come relatore, concludo esprimendo il mio parere favorevole e sottolineando l'urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICOLETTO. Vorrei chiedere agli onorevoli colleghi cinque minuti di attenzione al fine di valutare esattamente il valore ed il significato del provvedimento.

Si tratta di concedere la pensione ai congiunti di civili e di militari caduti in seguito ad azioni terroristiche o combattendo contro i briganti.

Perché è atteso un provvedimento di questo genere? È atteso perché rompe per la prima volta il sistema di una legge fondamentale per i militari: quella del 21 febbraio 1895, n. 70, che ancora oggi regola tutto il sistema delle pensioni privilegiate ai congiunti dei caduti in servizio. Il genitore del caduto per causa di servizio può avere la pensione solo se, al momento della morte del figlio, ha compiuto i sessanta anni. Fino al 1947 era stabilito che il reddito del genitore non dovesse superare le 20 mila lire mensili, il che praticamente significava che nessuno usufruiva delle pensioni.

Data questa situazione, si fa il presente provvedimento. Ma quando i genitori avranno diritto alla pensione? Adesso? No, ma fra 15 o 20 anni, perché quanti anni potrà avere il padre di uno di quei ragazzi morti a 21 anni? ne avrà 45 o 46, e solo a 57 anni, 6 mesi e 1

giorno acquisterà il diritto alla pensione. Per costoro quindi la legge troverà applicazione fra 10 o 15 anni, mentre sarà applicata forse subito a coloro che hanno persi i figli nei combattimenti contro la banda Giuliano, che ora avranno compiuto i 57 anni.

La domanda che si pone è questa. Com'è possibile che in Italia dopo 72 anni resti ancora in vigore una legge come quella del 1895? Non si accenna neppure al fatto che il disegno di legge odierno è una deroga a detta legge. Io ed i miei colleghi stiamo facendo il possibile per rompere del tutto il vecchio sistema sancito dalla antica legge.

Se l'incendio che andavano a spegnere i giovani morti a Savona fosse stato provocato da terroristi, i genitori avrebbero avuto la pensione. È necessario quindi estendere il trattamento pensionistico a tutti i genitori di caduti in servizio. Il Governo fin dal 1963 si preoccupò di presentare un disegno di legge che stabiliva la concessione a tutti i genitori dei caduti in servizio della pensione senza tenere conto né dell'età né delle condizioni economiche.

È chiaro che un provvedimento del genere, nella situazione attuale, non poteva essere approvato perché avrebbe infranto tutto il sistema delle pensioni di guerra. Noi abbiamo presentato una proposta di legge, allora, stabilendo il limite del compimento dei 57 anni di età, ma ci hanno detto che siamo nemici dei pensionati. Il problema comunque non è ancora stato risolto!

Oggi può avere la pensione il padre di un bambino morto sotto i bombardamenti del 1943 a 4 anni di età, mentre un altro genitore che per 20 anni ha allevato un figlio che gli muore per la Patria non potrà mai avere la pensione.

Quando l'onorevole Andreotti presentò il disegno di legge prima ricordato calcolò che la spesa sarebbe stata di 135 milioni. È possibile che in un bilancio di 9 mila miliardi si stia a lesinare una cifra così modesta?

L'articolo 1 dunque del provvedimento al nostro esame non può avere immediata applicazione per gli avvenimenti recenti, ma solo riguardo ad eventi verificatisi nel passato. Lo articolo 2, poi, è fatto in modo tale che praticamente impedirà ai genitori dei caduti in Alto Adige o in Sardegna di potere avere la pensione. A questo proposito vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Zugno che ha particolare competenza in materia. Si dice infatti all'articolo 2 che la domanda per ottenere la pensione deve essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla data di pub-

blicazione della legge o dalla morte del militare. Ma se il genitore che oggi ha 45 anni deve fare la domanda entro il termine perentorio di due anni, siccome non ha 57 anni non potrà più fare la domanda. A parte il fatto che oggi è stabilito la imprescrittibilità di un diritto acquisito e per tutte le pensioni di guerra è stabilito che si possono presentare le domande senza limiti di tempo, voi con la specificazione che avete introdotta portate via la pensione a questi genitori.

Pertanto noi preannunciamo alcuni emendamenti per poter finalmente risolvere questa annosa questione. A meno che il disegno di legge Andreotti recasse delle cifre errate, ci troveremmo di fronte ad una spesa di 120 o di 130 milioni; qui è stata indicata una copertura di soli 10 milioni per il 1967, anzi per quattro mesi: da luglio a settembre. Per un anno si possono quindi calcolare 30 milioni.

Il Sottosegretario Agrimi ha dichiarato al Senato che il Governo sta studiando un nuovo sistema di copertura per il disegno 204. Ma già ora, invece, con un semplice emendamento, con il quale si stabilisca che si concede la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste per le pensioni di guerra, si potrebbe raggiungere questa meta di giustizia. Non ci sarebbe più niente da studiare, se non come reperire i fondi necessari per la copertura della spesa per questo scorcio di esercizio finanziario e questo non può essere un grave problema.

Non si può, ripeto, che essere favorevoli al disegno di legge in esame, considerato nel suo principio ispiratore; ma non si può neanche approvarlo nella sua attuale dizione sia per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 2 e sia, soprattutto, perché bisogna risolvere una volta per tutte l'intera questione. Non si può continuare con queste discriminazioni odiose. Non riesco a comprendere perché, dopo 15 anni di assensi da parte di tutte le forze politiche, il Governo debba ancora studiare e preparare un mastodontico disegno di legge, quando la questione potrebbe essere risolta con mezzi assai più semplici.

Ed ecco le modifiche che noi preannunciamo al disegno di legge. Il terzo comma dell'articolo 1 andrebbe modificato nel senso che quanto disposto dal primo comma si applica anche ai congiunti dei militari e dei dipendenti caduti in servizio o deceduti in conseguenza delle ferite o malattie riportate o aggravate per cause di servizio. Nel primo comma dell'articolo 2 si fa riferimento a tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-45: non vediamo il perché di que-

sta limitazione, che ci pare sommamente ingiusta, e pertanto proponiamo che ci si riferisca a tutti gli eventi sinora verificatisi. Per quanto poi riguarda il secondo comma dell'articolo 2, proponiamo che la domanda possa essere presentata senza limiti di tempo e che valgano le disposizioni previste in materia di pensioni di guerra.

Se la volontà politica di giungere ad una soluzione dell'intera questione veramente sussiste, questa è veramente l'occasione più propizia.

ZUGNO. Mi rendo conto della urgenza e della necessità di approvare con sollecitudine questo provvedimento. Il clima in cui viviamo è tale per cui si vuol dare la dimostrazione della effettiva volontà di aiutare i familiari di questi caduti. È però indubbio che i problemi sollevati dall'onorevole Nicoletto sono problemi reali; vi sono in atto delle sperequazioni particolarmente ingiuste e dolorose. A me sembra che anche eventi che non siano strettamente connessi alle azioni terroristiche, ma che riguardino più generalmente cause di servizio, dovrebbero essere considerati in questo provvedimento.

Non so cosa il Governo intenda fare, ma ritengo che i congiunti dei militari deceduti comunque per cause di servizio, indipendentemente dal fatto che l'evento sia determinato da un atto criminoso o terroristico, debbano essere trattati alla stessa stregua.

Ora effettivamente una volta che l'articolo 1 fosse integrato anche per i congiunti dei militari morti per causa di servizio indipendente dalle azioni terroristiche, estendendo a questi le norme relative alle pensioni privilegiate, il problema verrebbe messo sul giusto binario.

Vi è il tentativo di assimilare le pensioni dei caduti per causa di servizio alle pensioni di guerra ai fini del trattamento nei confronti dei congiunti. Ciò è stato fatto anche in passato. Purtroppo si continua a mantenere la differenziazione tra i genitori dei caduti in servizio e i genitori dei morti per causa di guerra.

Mi sembra che questa occasione, che finirebbe per accentuare le differenze esistenti tra le due categorie, dovrebbe invece essere utilizzata per risolvere l'annoso problema.

Circa il secondo comma dell'articolo 2, credo che il legislatore abbia inteso applicare il primo comma per tutti i casi verificatisi in passato e fino al momento dell'entrata in vigore della legge. È una disposizione limitativa dal momento che l'articolo 1, al primo comma, estende tutte le norme delle pensioni

di guerra (e quindi la imprescrivibilità del diritto di chiedere la liquidazione e la pensione), e non si capisce perché si debba stabilire la prescrivibilità biennale per coloro che si trovano nelle circostanze di aver diritto alla pensione.

Le pensioni di guerra hanno la caratteristica di considerare i singoli casi cui si applicano in modo generoso e lato. Ma accade sovente che vi siano interpretazioni restrittive. Non vorrei che questo secondo comma assumesse il senso di una contraddizione e che diventasse addirittura la norma da applicarsi per tutti i casi. Se ciò dovesse verificarsi, bisognerebbe intervenire con una nuova disposizione di legge per stabilire che i due anni si intendono eventualmente dalla data della decorrenza del diritto a chiedere la liquidazione della pensione.

Preciserei pertanto che le disposizioni si applicano a tutti gli eventi accaduti in passato non dipendenti da causa o da servizio di guerra.

Desidero fare un'altra osservazione. Il provvedimento considera solo i militari e i dipendenti civili che sono stati vittime di attentati. Vorrei sapere perché non si intenda provvedere anche per i civili che non sono dipendenti dello Stato e che subiscono la stessa sorte dei civili dipendenti dallo Stato in seguito ad azioni terroristiche.

Credo che il provvedimento, risolto il problema dell'ulteriore copertura, potrebbe considerare anche questi casi.

USVARDI. Sono d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Nicoletto e riprese dall'onorevole Zugno. Ci sembra infatti che questa sarebbe una occasione felice per risolvere una annosa questione e per evitare una sperequazione che si verrebbe a creare se noi approvassimo il disegno di legge nel testo giuntoci dal Senato.

Sappiamo che il disegno di legge è maturato alla luce di una situazione che si rende sempre più incandescente in alcune zone della nostra penisola. Ma è anche vero che mai come in questa occasione il paese dovrebbe manifestare la propria solidarietà nei confronti dei dipendenti civili e militari che cadono in servizio.

A questo proposito vi sono valide esperienze realizzate in altri paesi. Nella Germania federale il problema delle pensioni è stato risolto in questi casi in maniera valida. In America il problema viene risolto con una assicurazione di carattere generale stipulata dallo Stato nei confronti di ogni militare che presta

servizio sia in zone di guerra sia in zone di pace.

Saremmo quindi dell'avviso, se fosse possibile, di stabilire un momento di attesa, per permettere al Governo di considerare l'opportunità di delineare un provvedimento che tenga conto delle osservazioni ribadite in Commissione in termini di estrema chiarezza.

Una legge come questa non può essere considerata solo dal punto di vista dell'onorevole Nicoletto, il quale ha concentrato la sua attenzione solo sui genitori. Questa legge di fatto troverebbe immediata applicazione almeno per quanto concerne le vedove e gli orfani. Ci troviamo comunque nella situazione di potere risolvere il problema completamente, nella sua interezza. Chiedo pertanto al Governo di voler tenere conto di questa nostra osservazione.

RAFFAELLI. Chiarito ormai che l'urgenza ha un significato solo politico, ma che non ha un significato dal punto di vista della pratica applicazione, ci troviamo in condizioni di avere una buona occasione — noi membri della Commissione finanze, che per decine di volte abbiamo trattato questo problema, ma anche in generale noi parlamentari — per riparare a tanti inconvenienti.

Dirò che sono pochi gli eventi dei quali ci occupiamo, come hanno già rilevato i colleghi Nicoletto e Zugno, ma estremamente dolorosi. Nell'ambito della Commissione si è creata la convinzione che sia necessario ed opportuno occuparsene e l'occasione ci è data, con questo disegno di legge, di risolvere tutti questi casi. Credo davvero che sarebbe una buona occasione, trovandoci ad approvare questo disegno di legge che si riferisce ad atti criminosi, per rendere giustizia di tanti altri atti di sangue sopportati nel passato. Dico tanti come numero, ma irrilevanti dal punto di vista finanziario.

Prego pertanto il Governo di farci arrivare ad una soluzione che faccia finalmente giustizia.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È emersa dagli interventi ora svoltisi la posizione in cui viene a trovarsi questa iniziativa governativa nel quadro complesso di una revisione di una legislazione ormai superata, quella dettata dalla legge del 1895. Che fosse superata era così presente al Governo, che nel 1963 presentò al Senato un disegno di legge, il 204, che contemplava nuove norme per le pensioni ordinarie, privilegiate ed indiritte per i congiunti militari deceduti in servizio o per cause di servizio.

Era un disegno di legge tanto innovatore da essere considerato dall'onorevole Nicoletto, con argomenti di peso, eccedente il nostro sistema pensionistico. È questa la ragione per cui, dopo averlo presentato, il Governo ha ritenuto di rimeditare la questione; ma tutto questo significa una buona disposizione da parte del Governo.

In sede di esame del disegno di legge numero 204 presentato al Senato si trattò anche la questione della estensione del sistema anche ai dipendenti civili dello Stato e fu il ministero dell'interno a proporre l'estensione, ad esempio, anche ai suoi dipendenti. Altri ministeri si associarono e la copertura non fu più sufficiente, per cui si richiese che ciascuna amministrazione indicasse nel proprio bilancio le coperture.

All'onorevole Zugno, che ha sollevato il problema delle vittime non dipendenti statali, ma solo cittadini, vorrei rispondere che questo è un disegno di legge che prevede la corresponsione di pensioni e quindi deve essere applicato ad un certo rapporto determinato. Il libero cittadino potrà quindi chiedere vitalizi o indennizzi, non pensioni privilegiate.

Perché si è addivenuti a questo stralcio dal disegno di legge? Per le ragioni politiche ricordate. Si è cercato di corrispondere alla reazione della pubblica opinione. Era risaputo che nei casi in questione non sarebbe spettato nulla e il Governo aveva preso l'iniziativa perché una pensione comunque fosse predisposta; e anche questo significa fare della politica e non certo nel senso cattivo della parola, ma nel più alto senso.

Il Parlamento ritiene che questo stralcio non sia opportuno e che avendo dato questa dimostrazione di buona volontà si possa l'argomento ricondurre nel tema generale? Il Governo non pone assolutamente preclusioni in questo senso, anche se naturalmente preferirebbe che si procedesse a questo stralcio perché il disegno di legge n. 204, anche a richiesta del Sottosegretario Guadalupi, che disse trattarsi di un provvedimento urgente, sarà ripreso rapidamente dal Senato.

È dunque preferibile lasciare lo stralcio o rimeditare insieme tutta la materia? Non credo che comunque si debba giungere alle conseguenze irreparabili delle quali parlava l'onorevole Nicoletto, per cui il genitore che oggi fa la domanda ed ha 50 anni non potrà mai più avere la pensione. Si può tuttavia approvare ed al tempo stesso non pregiudicare niente, perché anche questo problema si può perfezionare.

Questa è la ragione della nostra insistenza sul testo pervenuto dal Senato: modifiche anche lievi comporterebbero il ritorno del disegno di legge alla Commissione bilancio e allontanerebbero, conseguentemente, l'approvazione del disegno di legge. Noi siamo consapevoli che nel disegno di legge vi sono delle imperfezioni, ma l'occasione per eliminarle è imminente.

Comunque — ripeto — il Governo, pure preferendo proseguire nella discussione del disegno di legge, si rimette alla volontà della Commissione, qualora gli onorevoli colleghi ritenessero più opportuno esaminare la questione in un più vasto contesto.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Le considerazioni espresse dall'onorevole rappresentante del Governo mi troverebbero consenziente se avessi la certezza che il Governo ha già elaborato il nuovo testo del disegno di legge n. 204. Dal resoconto sommario del Senato, risulta però che questo nuovo testo alla data del 6 luglio non era ancora pronto.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Successivamente alla presentazione del disegno di legge n. 204, il Ministero dell'interno ed altre amministrazioni statali chiesero che il provvedimento fosse esteso anche al personale civile dello Stato: Si è perciò provveduto alla elaborazione di un nuovo testo e, in base a quanto disposto da questo ultimo, il Ministero del tesoro sta ora raccogliendo i dati per la copertura necessaria presso le singole amministrazioni.

SCRICCIOLO, *Relatore*. In queste condizioni la maggioranza non può che associarsi al Governo e, sottolineata la volontà politica dell'esecutivo nel senso auspicato dalla Commissione e l'impegno per un rapido iter del disegno di legge n. 204, procedere all'approvazione al disegno di legge n. 4234, non disattendendo le aspettative della pubblica opinione.

RAFFAELLI. Mi pare che nel giro di pochi minuti l'opinione dell'onorevole Relatore e di altri Commissari sia radicalmente mutata. Fino a pochi minuti fa mi era parso che fosse unanime la convinzione di non lasciarsi sfuggire questa occasione per arrivare ad una soluzione giusta e globale della questione, tanto più che il provvedimento ha solo un'urgenza psicologica, ma non operativa.

Rinnovo pertanto l'invito a tutti gli onorevoli Commissari perché, prendendo l'occasione dai recenti fatti che hanno commosso l'opinione pubblica, si provveda anche per altri fatti che hanno ugualmente, in altri tempi, commosso l'opinione pubblica.

Perché non trasformare il disegno di legge nel senso auspicato, mi pare, da tutti gli onorevoli Commissari? È invalsa purtroppo la consuetudine nel Parlamento che, anche se c'è la volontà quasi unanime di una Commissione o dell'Assemblea plenaria, prevale sempre il disegno di legge del Governo.

Il rappresentante del Governo aveva affermato che si sarebbe rimesso alla Commissione, ma lei, onorevole Relatore, invece di raccogliere questa considerazione dell'onorevole Sottosegretario, l'ha lasciata cadere. Nel momento in cui facciamo questa legge, sotto la spinta di una giusta considerazione nei riguardi di chi ha perduto la vita per atti di terrorismo, dobbiamo pure fare contestualmente opera di giustizia nei riguardi di chi ha fatto sacrificio di sé stesso per altri motivi, precedentemente o in modo diverso. Mi pareva che fosse sorta, nel corso della discussione, la possibilità di portare a compimento entro due o tre giorni, collaborando con il Governo, questa opera di giustizia.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Ho già detto quale è il mio pensiero. Se il Governo si impegna a fare propria la volontà espressa da tutti i settori della Commissione in ordine alla riforma generale di tutta la questione e se a questa riforma si può addivenire in un breve arco di tempo, allora possiamo procedere nell'esame del disegno di legge. Altrimenti, nella mia qualità di Relatore, non posso che esprimere il desiderio che il disegno di legge sia il più perfetto possibile. In tal caso sarebbe necessario sospendere l'esame del disegno di legge e riprenderlo domani mattina, in modo da dare tempo al Governo di studiare le conseguenze finanziarie delle modifiche proposte.

La scelta quindi spetta al Governo, che deve ribadire se sussiste la volontà politica di varare al più presto la riforma generale — e in questo caso potremmo procedere nella discussione del disegno di legge —; oppure se c'è il rischio che si debba attendere troppo tempo e, allora, sarebbe più opportuno, a mio avviso, ritardare l'approvazione del disegno di legge di un paio di giorni, ma fare una cosa che sia la più perfetta possibile.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo stesso problema rilevato in questa sede è sorto anche nella Commissione del Senato. Ma per il Senato fu più agevole la decisione, in quanto avevamo sottomano tutti e due i provvedimenti e forse con maggior consapevolezza ci si rese conto dell'impegno che già era in corso per il disegno di legge n. 204. In quella sede si decise per l'approvazione di questo stralcio dal provvedimento di più vasta

ampiezza riguardante le pensioni privilegiate ordinarie.

Due sono le alternative per questa Commissione: approvare questo disegno di legge, in attesa del provvedimento generale, oppure attendere il disegno di legge in discussione al Senato, inserendovi questo stralcio. Tutto sommato, ritengo opportuno che la Commissione approvi oggi il disegno di legge in esame, altrimenti si corre il rischio di rinviare il tutto a dopo le ferie estive.

MINIO. Cosa accade di grave se il provvedimento verrà approvato dopo le ferie?

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è una dichiarazione del ministro Pieraccini, il quale ha auspicato che il provvedimento, approvato da un ramo del Parlamento, riceva l'approvazione dall'altro ramo.

USVARDI. Qualora si volesse fare una valutazione globale del problema, sarebbe opportuno costituire un Comitato ristretto che esaminasse le considerazioni di base del Governo.

Se la Commissione concordasse nell'opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge per l'esigenza di ottenere un provvedimento più organico e definito, non vi è dubbio che il lavoro si concluderebbe dopo le ferie estive.

RAFFAELLI. Penso che la V Commissione davanti alla richiesta di un parere sulle modifiche a questo provvedimento possa esprimersi entro breve tempo.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Sono d'accordo per la costituzione di un Comitato ristretto, con l'impegno per la Commissione di proseguire l'esame del provvedimento mercoledì della settimana ventura.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il comitato ristretto, che mi riservo di nominare, si riunirà nel pomeriggio e che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuova disciplina degli abbonamenti delle radioaudizioni per apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovettura e autoscafi (4195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi » (4195).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1967

Su tale provvedimento ho riferito io stesso nella seduta di ieri. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno ha chiesto di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per « autoradio » s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.

(È approvato).

ART. 2.

L'« autoradio » è soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.

Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

(È approvato).

ART. 3.

Quando l'« autoradio » viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione già pagata.

(È approvato).

ART. 4.

In caso di cessione di un autoveicolo o di un autoscafo con « autoradio », l'abbonamento alle radioaudizioni corrisposto dal cedente è valido nei confronti del cessionario fino alla scadenza.

(È approvato).

ART. 5.

In caso di rimozione dell'« autoradio » dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radio-riceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

(È approvato).

ART. 6.

Per il pagamento degli abbonamenti allo « autoradio » si applicano le disposizioni del 1° comma dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della tassa di concessione governativa relativi all'autoradio per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

Il Ministro delle finanze, ha, altresì, facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità di pagamento, di riscossione, di contabilizzazione e di versamento allo Erario sia per i canoni di abbonamento alle radioaudizioni sia per la tassa di concessione governativa, riguardanti l'autoradio e di istituire nuove bollette con dischi contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione e dello abbonamento all'autoradio.

(È approvato).

ART. 7.

Le quote di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, comprese nel canone di abbonamento alle radioaudizioni per autoradio competono al Ministero delle finanze.

(È approvato).

ART. 8.

Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'« autoradio » ai sensi della presente legge è soggetto, oltre al pagamento dello importo dell'abbonamento dovuto, alla pena pecuniaria da lire 6.000 a lire 18.000 per la evasione del canone e da lire 5.000 a lire 15.000 per la evasione della tassa di concessione governativa.

(È approvato).

ART. 9.

Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

All'accertamento delle suddette violazioni sono competenti gli organi indicati all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

(È approvato).

ART. 10.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, nel testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nel testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 11.

I canoni di abbonamento alle radioaudizioni e le relative tasse di concessione governativa per « autoradio », già corrisposti secondo le precedenti modalità all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, saranno validi fino alla scadenza.

(È approvato).

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE: Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 » (3693).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale » (1948).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi » (4195).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bima, Botta, Carocci, Castellucci, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Trombetta, Turnaturi, Usvardi, Vicentini, Villani e Zugno.

È in congedo: Buzzetti.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO